

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

14.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:			
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3	n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (448);	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS (1247)	3		
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3, 4	PUMILIA ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernente interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (871);	
BONETTI MATTINZOLI PIERA	4		
TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4		
Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):			
PERNICE ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981,			

IX LEGISLATURA - NONA COMMISSIONE - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1984

	PAG.		PAG.
RUSSO FERDINANDO e SINESIO: Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (829)	4	COLUMBA MARIO	13
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente e Relatore</i>	4	GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	5, 11
ALAGNA EGIDIO	13	PERNICE GIUSEPPE	11
CARIA FILIPPO	13	RUSSO FERDINANDO	12
		SAPIO FRANCESCO	5
		Votazione segreta:	
		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	13

La seduta comincia alle 12,45.

ARMANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Piermartini è sostituito dal deputato Alagna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS (1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS ».

Comunico che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole sulle modifiche da noi trasmesse al termine della precedente seduta, interamente sostitutive dell'articolo 2.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

È istituito l'ufficio ANAS per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria con sede in Cosenza.

Sono istituite altresì le sezioni staccate di Salerno e Reggio Calabria alle dirette dipendenze dell'ufficio medesimo.

L'ufficio è assimilato ai compartimenti della viabilità ANAS di cui alla tabella A annessa alla legge 7 febbraio 1961, n. 59; adempie, lungo l'autostrada ed i relativi raccordi, a tutte le incombenze attribuite dalle vigenti leggi agli organi periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(È approvato).

ART. 2.

All'ufficio anzidetto vengono mantenute le seguenti competenze:

1) l'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

2) le aste di raccordo o le tratte di strade costruite o migliorate dall'ufficio medesimo che servono da collegamento tra gli svincoli autostradali e le strade statali o le strade di grande comunicazione;

3) la strada di grande comunicazione Paola-Cosenza-Crotone limitatamente alla tratta Cosenza-Crotone;

4) la strada di collegamento tra lo svincolo autostradale Grimaldi-Altilia e l'abitato di Colosimi.

(È approvato).

ART. 3.

È autorizzata la variazione in aumento di una unità, con funzione di capo compartimento di seconda classe, della tabella X, quadro F, livello E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 3, valutato in lire 15 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1984 e corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

(È approvato).

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento che rende effettiva in termini legislativi una situazione di fatto. Per quanto riguarda il problema del rapporto tra gli uffici speciali ed i compartimenti ANAS, siamo consapevoli del fatto che esso debba essere affrontato in sede di ristrutturazione dell'ANAS.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero ringraziare la Commissione per il sollecito iter di questo provvedimento che vuole sanare una situazione pendente da anni. Condivido l'opportunità di una rapida ristrutturazione dell'ANAS ed auspico che il relativo disegno di legge sia oggetto di rapida discussione in questa sede.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Pernice ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (448); Pumilia ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre

1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernente interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (871); Russo Ferdinando e Sinesio: Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pernice ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici »; Pumilia ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernente interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici »; Russo Ferdinando e Sinesio: « Modifiche ed integrazioni alle norme concernenti interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere sul testo unificato delle proposte di legge in discussione:

« Parere favorevole a condizione che lo stanziamento sia elevato a 10.500 milioni e che sia corrispondentemente elevata la quota del prelievo a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, alla voce " fondo investimenti ed occupazione "; e che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 7 ».

FRANCESCO SAPIO. Signor presidente, le proposte di legge in esame, di cui è stato redatto un testo unificato, tendono a rendere effettivamente operante uno strumento che non è stato in grado negli anni passati di assicurare interventi per la ricostruzione di Petrosino, Mazara, Marsala e di altri comuni del Belice colpiti da eventi sismici. Il provvedimento riesce a correggere le deformazioni e le distorsioni della legge n. 536 e rende effettivamente intelligibili alcune norme che avevano richiesto una specie di interpretazione autentica. Esso, inoltre, concorre alla individuazione di criteri operativi e sistemi normativi più adeguati alle esigenze delle amministrazioni degli enti locali che si erano trovate ad operare con norme poco chiare.

Il testo unificato così come si presenta riesce effettivamente a dare risposta alle esigenze di riapertura o di proroga dei termini per la presentazione di domande di contributo da parte di conduttori titolari di diritti di godimento in caso di inerzia del proprietario; riesce a rendere adeguata l'espressione del parere sulle perizie da parte dell'apposita commissione che, nella gestione della legge n. 536, aveva lasciato adito a critiche motivate non essendo in grado di esprimersi nei tempi previsti. Nel testo unificato, inoltre, si prevede la proroga dei termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi agli acquirenti di unità immobiliari a seguito di trasferimento, sempre che avvenga entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, tenendo conto delle esistenze manifestate dagli amministratori ed espresse nelle proposte di legge nn. 448, 871 e 829.

Esprimo anche un giudizio positivo sulla estensione degli sgravi degli oneri previdenziali e assistenziali.

Anche se alcuni aspetti restano ancora in ombra, il nostro gruppo si è impegnato a non presentare emendamenti per non ritardare l'approvazione del provvedimento.

Abbiamo posto particolare attenzione al problema della copertura della legge, ossequiosi del messaggio presidenziale della scorsa legislatura, per il pieno rispet-

to dell'articolo 81 della Costituzione che appariva effettivamente violato quando fu proposta la modifica della legge n. 536. Sulla questione della copertura finanziaria nel corso dell'esame in Commissione abbiamo richiesto specifiche assicurazioni, perché non ci pareva sufficientemente garantita, ma abbiamo poi potuto verificarla con la Commissione bilancio. Da questo punto di vista non esistono pertanto problemi.

Con queste motivazioni e argomentazioni, auspico la sollecita approvazione del testo unificato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. In qualità di relatore, sollecito anch'io l'approvazione del provvedimento all'esame.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli dall'1 al 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero tito-

IX LEGISLATURA - NONA COMMISSIONE - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1984

lari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori ».

(È approvato).

ART. 2.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, già prorogato al 31 marzo 1982, è riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di inerzia del proprietario la domanda può essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero da conduttore dello stesso.

(È approvato).

ART. 3.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo 9 possono rinunciare optando entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge per la assegnazione di un alloggio realizzato dal comune ai sensi del successivo articolo 7 ».

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge 26

settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetro, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni ».

(È approvato).

ART. 5.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è così modificato:

« La commissione esprime le proprie determinazioni entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia ».

(È approvato).

ART. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è soppresso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Entro il 31 luglio di ogni anno i sindaci dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara

invisano una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, approvata dai rispettivi consigli comunali, al Ministro dei lavori pubblici, che la trasmette al Parlamento.

Ad eventuali, ulteriori variazioni di spesa connesse al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento, in modo da rendere l'articolo 7 coerente con le indicazioni della Commissione bilancio:

All'articolo 7, sopprimere il secondo comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli dall'8 al 28 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

Agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità debbono essere eseguiti, a cura e a carico dell'Ispettorato generale delle zone terremotate, anche sulle unità immobiliari non soggette a trasferimento.

(È approvato).

ART. 9.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario è concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1984, dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorché l'immobile sia stato oggetto di più trasferimenti, purché l'acquirente o il donatario abbia i requisiti previsti dalle leggi vigenti per la concessione di un mutuo edilizio agevolato da parte dello Stato ».

(È approvato).

ART. 10.

Il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi stanziati nelle precedenti leggi purché i progetti non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della citata legge.

(È approvato).

ART. 11.

Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad organi non competenti, o erroneamente trasmesse dai comuni anche con unico protocollo, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.

(È approvato).

ART. 12.

Agli effetti del settimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che facevano parte di nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione.

(È approvato).

ART. 13.

Agli effetti dell'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ai proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati che hanno optato per i benefici previsti dallo stesso articolo e dalle successive modificazioni ed integrazioni, i contributi vanno concessi anche nelle more dell'attuazione dei piani particolareggiati.

(È approvato).

ART. 14.

All'articolo 17-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Sono da considerarsi urbane, fra l'altro, le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano ».

(È approvato).

ART. 15.

Agli effetti dell'articolo 17-ter, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla leg-

ge 26 settembre 1981, n. 536, la situazione di fatto, attestata con la dichiarazione giurata prevale, in caso di disaccordo, sulle risultanze catastali, ancorché le variazioni non siano state richieste, prima del sisma, al competente ufficio del Catasto.

(È approvato).

ART. 16.

Sono da considerare titolari del beneficio di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, coloro che occupavano in buona fede gli immobili sinistrati, ancorché non residenti, testimoniato con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

(È approvato).

ART. 17.

Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858.

La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, può essere affidata in concessione dall'Ispettorato generale delle zone terremotate ai comuni.

(È approvato).

ART. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dai seguenti:

« Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di ri-

parazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.

I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finalizzati con deliberazione della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'Ispettore generale delle zone terremotate.

I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzando le quote di contributo spettanti ai proprietari.

(È approvato).

ART. 19.

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, i contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, competono anche al proprietario che non sia persona fisica.

(È approvato).

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 17-*quater*, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al-

la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate alla data di scadenza delle domande presentate ».

(È approvato).

ART. 21.

Per i beneficiari di decreti di contributo i quali non abbiano potuto iniziare i lavori per indisponibilità a qualunque titolo dei lotti, il contributo dovrà essere rideterminato al momento della effettiva disponibilità dei lotti.

I soggetti di cui al primo comma potranno presentare domanda nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 22.

Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate fino all'anno 1983, dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

(È approvato).

ART. 23.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1978, n. 176, è sostituito dal seguente:

« Il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della legge 29 aprile 1978, n. 178, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.

IX LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1984

Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia può essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

(È approvato).

ART. 24.

All'articolo 20 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

« La retrocessione avviene previo parere favorevole del Consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire.

Non è dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio ».

(È approvato).

ART. 25.

L'attività e il funzionamento dell'Ispettorato generale alle zone terremotate del Belice, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1985.

(È approvato).

ART. 26.

Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 è aumentato da tre a cinque anni.

Alla copertura del relativo onere — valutato in lire 500 miliardi — si provvede con lo stanziamento di cui al successivo articolo 28.

(È approvato).

ART. 27.

Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, la spesa

autorizzata con l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 800 milioni.

L'ulteriore stanziamento di cui al comma precedente sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1984.

Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 28 della presente legge.

(È approvato).

ART. 28.

Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli dall'8 al 27 della presente legge è stanziata per l'anno 1984 la ulteriore somma di lire 5.500 milioni, in aggiunta a quella prevista dalla legge 7 marzo 1981, n. 64.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.000 milioni di lire per il 1984, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, alla voce Fondo investimenti occupazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In qualità di relatore, allo scopo di rendere il testo aderente al parere della Commissione bilancio, ho presentato il seguente emendamento:

All'articolo 29 sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 10.500.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 30 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

In qualità di relatore propongo il seguente nuovo titolo:

« Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Pernice, Rocelli, Alagna, Russo Ferdinando e Ricciuti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati,

nell'approvare in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge nn. 448, 871 e 829, recante modifiche ed integrazioni alle norme di legge riguardanti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici nel giugno 1981;

considerato che le sedi provinciali di Trapani di alcuni enti di previdenza

ed assistenza non hanno dato attuazione al disposto del terzo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, così come convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, che prevede « l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981, ed il 31 dicembre 1981 » e che in dispregio della legge, in questi giorni stanno provvedendo al recupero delle somme, maggiorate degli interessi di mora;

impegna il Governo

ad adottare tutte quelle misure necessarie perché gli enti previdenziali applichino il dettato del terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 536 del 1981 con il quale si esonerano gli interessati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal 7 giugno al 31 dicembre 1981.

0/IX/448-871-829.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

GIUSEPPE PERNICE. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIUSEPPE PERNICE. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista all'approvazione del testo unificato di queste proposte di legge, il cui lungo iter si è svolto nel corso di due legislature essendo iniziato nel 1982. L'obiettivo originario di queste proposte di legge era

quello di dare una risposta a quei cittadini pesantemente danneggiati dal fatto che la chiusura del termine di presentazione al 31 marzo 1982 non aveva permesso di poter completare la documentazione prevista dalla legge al fine di ottenere i contributi di cui alla legge n. 536. A questa necessità di riapertura dei termini di presentazione delle domande, nel corso di due anni si sono aggiunte altre esigenze: quella di una autentica interpretazione di alcune parti della legge n. 536 del 1981 e della legge che riguarda i comuni del Belice danneggiati dal terremoto del gennaio 1968; nonché quella di riuscire a superare alcuni ritardi che gli articoli delle due leggi hanno comportato a causa di interpretazioni non autentiche.

Rimane però irrisolto - ed è giusto sottolinearlo - il problema di un adeguato stanziamento di fondi per il Belice, nonché in favore dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, in modo da poter completare la ricostruzione degli edifici danneggiati dai terremoti del 1968 e del 1981.

Il provvedimento in discussione risolve il problema della copertura finanziaria formalmente rilevato con il rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, ma lascia irrisolta la questione del completamento della ricostruzione di una zona come quella del Belice, disastrosamente colpita dal terremoto, sia per l'entità dei danni sia per il prezzo di vite umane pagate; e ciò a 16 anni dall'evento sismico. Appare sconcertante che siano state disattese dallo stesso Parlamento le norme della legge del 1964, secondo le quali si sarebbe periodicamente dovuto provvedere allo stanziamento dei fondi necessari.

Problemi analoghi si pongono per i comuni danneggiati dal sisma del 1981 e, in particolare, per il comune di Petrosino, che più volte ha richiesto una nuova valutazione dei danni, al fine di ottenere i fondi necessari al completamento della ricostruzione.

Dobbiamo lamentare come tutte le proposte avanzate in materia in sede di discussione della legge finanziaria siano state respinte dalla maggioranza.

Auspichiamo, inoltre, che, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, si ottenga dai comuni danneggiati dal terremoto l'invio al Ministero dei lavori pubblici e, tramite esso, al Parlamento, di dettagliate relazioni sullo stato della ricostruzione in modo che il Parlamento abbia la possibilità di valutare i risultati dell'applicazione della legge n. 536 e di provvedere alle necessarie misure in sede di discussione della legge finanziaria. Accanto alla soluzione prescelta di affidare ai comuni la responsabilità della ricostruzione, occorre, infatti, fornire garanzie ai cittadini sui risultati di tale impegno. A tal fine il termine perentorio dettato dall'articolo 5 del testo unificato assicura una rapida evasione delle domande di contributo da parte delle commissioni tecniche comunali.

Per i motivi che ho esposto, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in discussione, riservandosi, però, di promuovere entro breve tempo l'apertura di una discussione che consenta di mettere a fuoco ulteriori interventi necessari ad una completa riparazione dei danni causati dal terremoto.

FERDINANDO RUSSO. Il gruppo democristiano voterà a favore del provvedimento in discussione, atteso da tempo ed in grado di semplificare le procedure necessarie per consentire ai molti cittadini che ancora vivono nelle baracche di uscire da una situazione di gravissimo disagio.

Il problema riguarda soprattutto alcuni comuni, che abbiamo avuto modo di visitare anche recentemente, nei quali la ricostruzione è praticamente bloccata in attesa dell'entrata in vigore delle norme in esame.

Resta il rammarico che il provvedimento in esame non possa provvedere all'erogazione dei fondi necessari al rilancio economico delle aree terremotate. Va inoltre rilevato il protrarsi della disparità di

trattamento cui sono sottoposte le aree terremotate siciliane rispetto ad analoghe situazioni determinatesi in altre aree del paese. Ciò non giova al prestigio delle istituzioni e non dà fiducia ai cittadini nei confronti dello Stato fondato sulla certezza del diritto e su principi di uguaglianza.

Ulteriore fonte di rammarico deriva dal fatto di non essere riusciti ad assicurare uno *status* giuridico definito al personale dell'ispettorato, che ha reso un prezioso servizio alla ricostruzione.

Con questi rilievi, ribadisco il voto favorevole del gruppo democristiano.

MARIO COLUMBA. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento in esame. Ci auguriamo che le misure in esso contenute consentano di sbloccare tempestivamente la situazione relativa all'erogazione delle somme necessarie per la ricostruzione.

EGIDIO ALAGNA. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in esame, che assolve a due diverse esigenze: quella relativa alla necessità di una riapertura dei termini previsti dalla legge n. 536, in favore dei comuni terremotati di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala e quella di dare esatta interpretazione alla disciplina contenuta dalle varie leggi concernenti i danni causati dal terremoto del 1968. Mi sembra che il testo unificato assolva a questi due compiti, per cui il voto del gruppo socialista sarà favorevole.

Esprimiamo però un duplice rammarico il primo, che si perviene all'approvazione di questa legge dopo lungo tempo, e ciò è dovuto anche alla molteplicità delle proposte presentate; il secondo, che gli stanziamenti non sono idonei a far fronte alle esigenze e che anche in questa occasione, per le sovvenzioni ai terremotati, vi è una disparità di trattamento: vi è il problema delle « due Italie » anche nei confronti delle popolazioni disgraziate.

Da modesti politici vogliamo essere ottimisti, sperando che nel prosieguo della legislatura si possa sopperire a queste deficienze non solo per la ricostruzione del

Belice, dei comuni di Mazara, Petrosino, Marsala, ma per incentivare lo sviluppo socio-economico di quelle zone che, quasi per vocazione atavica, sono state sempre terremotate.

FILIPPO CARIA. Il gruppo socialdemocratico voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Le proposte di legge saranno subito votate a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'ANAS » (1247).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposte di legge Pernice ed altri (448), Pumilia ed altri (871), Russo Ferdinando e Sinesio (829), in un testo unificato e con il seguente titolo: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia oc-

IX LEGISLATURA - NONA COMMISSIONE - SEDUTA ANTIMERIDIANA DELL'11 LUGLIO 1984

cidentale colpite da eventi sismici » (448, 871, 829).

Presenti e votanti . . . 28

Maggioranza 15

Voti favorevoli . . . 28

Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Astone, Alborghetti, Alagna, Balzardi,
Bonetti Mattinzoli, Boselli, Botta, Bulleri,

Cafarelli, Caria, Chella, Comis, Columba,
Fabbri, Ferrarini, Fornasari, Lodigiani,
Malvestio, Paganelli, Palmi Lattanzi, Po-
lesello, Ricciuti, Rocelli, Sapio, Satanassi,
Senaldi, Sorice, Tancredi.

La seduta termina alle 13,40.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO